

## CIRCOLARE N° 2

Prot. n. 5669

Palermo, lì 02/05/2002

OGGETTO: Articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Disposizioni in merito all'accesso dei concessionari del servizio riscossione tributi alle anagrafi comunali.

AI COMUNI DELLA SICILIA	<u>LORO SEDI</u>
ALL'ASSESSORATO REGIONALE PER GLI ENTI LOCALI	<u>PALERMO</u>
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA Via K. Roentgen, 3	<u>PALERMO</u>
ALLA MONTEPASCHI SERIT Concessionario della Riscossione – Direzione generale Via E. Morselli, n. 8	<u>PALERMO</u>
ALL'ANCI SICILIA Villa Niscemi – Piazza dei Quartieri 2	<u>PALERMO</u>

La Legge 17 marzo 1993, n. 63 definisce lo scambio dei dati, anche anagrafici, registrati nel sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, con gli Organismi legittimati a richiederli e detta i canoni fondamentali per un interscambio di dati incrociati mediante attivazione di collegamenti telematici tra i comuni e gli Organi titolari di funzione impositiva.

Con il D.P.C.M. 5 maggio 1994 è stato istituito, nell'ambito nazionale, il servizio di scambio telematico di dati tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale e stabilite le modalità tecniche di detti collegamenti telematici.

L'obiettivo che in tal modo si è voluto perseguire è duplice. Da un lato, infatti, è stata data la possibilità agli enti collegati di potere aggiornare la propria banca dati con quella dell'anagrafe comunale, dall'altro di consentire ai comuni di accedere ai dati informatizzati, in possesso degli stessi enti, utili per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Successivamente, con il decreto interministeriale del 6.10.2000, sono stati individuati, per i comuni, precisi adempimenti in ordine alla trasmissione delle proprie informazioni anagrafiche al Ministero delle Finanze, tramite il sistema predisposto dallo stesso Ministero per l'interscambio di dati in materia tributaria.

In linea con le sopra dette disposizioni l'articolo 2 della legge regionale del 26/3/2002 n. 2 prescrive, al fine di ottenere il miglioramento qualitativo della base anagrafica e quindi rendere più efficaci ed efficienti le attività di controllo e di riscossione dei tributi nel territorio siciliano, che i comuni della Regione forniscano, gratuitamente e con aggiornamento almeno trimestrale, al concessionario del servizio riscossione e alle amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti, i dati relativi ai propri archivi anagrafici dei cittadini residenti.

Allo scopo di rendere immediatamente applicabili le suddette disposizioni e di armonizzarle con le esigenze degli enti interessati, si diramano le seguenti istruzioni operative.

I Comuni che si avvalgono di sistemi informatici per la gestione dell'anagrafe devono, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della citata l.r. n. 2 del 26/3/2002, sottoscrivere con il Concessionario e con le Amministrazioni Finanziarie dello Stato territorialmente competenti, un protocollo d'intesa, contenente le modalità, i tempi e le caratteristiche tecniche relative alla trasmissione dei dati in questione e al loro aggiornamento almeno trimestrale.

Per gli aspetti tecnici della trasmissione i soggetti interessati dovranno realizzare un collegamento secondo le modalità di interscambio dei dati previsto dal sistema SIATEL, ovvero mediante altro collegamento idoneo ad aggiornare le informazioni anagrafiche della popolazione presente nella banca dati della Anagrafe Tributaria. Al riguardo si sottolinea che il sistema SIATEL, attivo dall'1/1/1999 per il collegamento telematico fra numerosi comuni siciliani e gli uffici finanziari dello Stato operanti nell'isola, già prevede:

- attribuzione del codice individuale (fiscale) ai neonati;
- comunicazione delle variazioni anagrafiche;
- allineamento delle anagrafi comunali;
- interrogazione dei dati anagrafici e di residenza dei contribuenti;
- interrogazione dei dati reddituali e degli atti del Registro.

I Comuni che non si avvalgono di sistemi informatici per la gestione dell'anagrafe, previa acquisizione di un sistema di informatizzazione essenziale (personal computer e collegamento Internet), devono ugualmente, entro il terzo mese successivo all'entrata in vigore della l.r. n. 2/2002, procedere alla sottoscrizione di un analogo protocollo d'intesa, curando la conseguente trasmissione dei dati mediante la realizzazione di un collegamento, avente le caratteristiche tecniche sopra citate e secondo le modalità ed i tempi indicati nel protocollo medesimo.

I dati anagrafici dovranno contenere gli elementi identificativi dei contribuenti secondo le modalità tecniche indicate nel sistema di collegamento informatico.

Si dà per inteso che tutti i dati comunque resi saranno ritenuti, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, strettamente riservati e saranno utilizzati unicamente per i fini previsti dalla legge in argomento.

Tutti i comuni dovranno, in ogni caso, provvedere a comunicare, con cadenza trimestrale, al concessionario del rispettivo ambito territoriale l'avvenuto aggiornamento dei dati anagrafici, anche nell'ipotesi negativa, e ciò ovviamente a decorrere dalla stipula del protocollo per i comuni già collegati con l'Anagrafe Tributaria e dall'attivazione del sistema di collegamento per gli altri comuni.

Eventuali problematiche in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare saranno gestite dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale per la Sicilia, a cui è affidato il coordinamento delle sopra delineate attività.

Si sottolinea come il mancato adempimento degli obblighi indicati dall'art. 2 della legge, e come sopra esplicitati, comporterà per i comuni inadempienti l'applicazione della sanzione prevista dal 4° comma del medesimo articolo.

In particolare, la comunicazione dell'inadempimento, effettuata dal Concessionario territorialmente competente, ai sensi del successivo comma 5°, sarà inoltrata dal Dipartimento regionale Finanze e Credito all'Assessorato regionale per gli Enti Locali, per le conseguenziali iniziative.

Nella specie, l'Assessorato regionale per gli Enti Locali, su proposta dell'Assessorato regionale al Bilancio e alle Finanze, provvederà ad irrogare, nei confronti del comune inadempiente, la sanzione prevista dal suddetto 4° comma dell'art. 2, con conseguente diminuzione dell'1% del trasferimento dovuto per l'anno successivo, ai sensi dell'art. 76 della più volte richiamata l.r. n. 2 del 26/3/2002.

In uno alla irrogazione della sanzione anzidetta si procederà, a cura dell'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze, alla diffida del comune inadempiente ed alla contestuale fissazione di un termine ad adempiere. Scaduto infruttuosamente tale termine verrà disposto l'intervento sostitutivo previsto dalla norma in questione, attraverso la nomina di un Commissario ad acta, scelto fra i funzionari dello stesso Assessorato.

Gli uffici finanziari territorialmente competenti, vigileranno sull'adempimento dell'obbligo di comunicazione da parte del concessionario, ex comma 5 del citato articolo 2, provvedendo, nel caso di inadempimento, all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dallo stesso comma e al versamento del relativo gettito nelle casse regionali.

Si raccomanda a tutti gli Uffici in indirizzo la puntuale osservanza delle istruzioni impartite con la presente circolare nonché la diffusione della stessa ai rispettivi Uffici periferici.

Si precisa infine che lo schema di protocollo d'intesa, unito in allegato, fa parte integrante della presente circolare.

L'ASSESSORE  
On.le Prof. Alessandro Pagano

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

COMUNE DI \_\_\_\_\_

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO LOCALE /IMPOSTE DIRETTE \_\_\_\_\_

CONCESSIONARIO  
MONTEPASCHI  
SERIT S.P.A. AMBITO  
DI \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

VISTA la legge 25 marzo 2002, n. 2, “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002” che, all’articolo 2, prevede l’obbligo da parte dei comuni della Regione a fornire gratuitamente e con aggiornamento almeno trimestrale al concessionario del servizio riscossione tributi ed alle amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti, i dati relativi ai propri archivi anagrafici dei cittadini;

CONSIDERATO che il comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 2/2002 impone altresì ai comuni della Regione, che già si avvalgono dei sistemi informatici, l’obbligo di sottoscrivere con il concessionario e con le amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti un protocollo d’intesa volto a regolamentare le tecniche ed i criteri di trasferimento dei dati anagrafici;

VISTA la circolare n. 02 del 2/5/2002 dell’Assessore regionale al Bilancio e alle Finanze con cui, nel diramare le relative modalità attuative, viene esteso l’obbligo di sottoscrivere il suddetto protocollo d’intesa anche ai comuni che non si avvalgono di un sistema informatico per la gestione dell’anagrafe;

RILEVATO che è già attivo il sistema di trasmissione informatico dei dati SIATEL tra alcuni comuni della Regione e l’amministrazione finanziaria statale;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario disciplinare il rapporto tra i soggetti interessati, segnatamente Comune di \_\_\_\_\_, nel seguito denominato “Comune”, Agenzia delle Entrate – Ufficio \_\_\_\_\_, nel seguito denominato “Ufficio Finanziario”, Concessionario della riscossione – Ambito di \_\_\_\_\_, nel seguito denominato “Concessionario”;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

## ART. 1

- A) Il Comune che già effettua variazioni in aggiornamento dell'Anagrafe Tributaria si impegna a trasmettere, dalla stipula del presente protocollo d'intesa, con aggiornamento almeno trimestrale, i dati anagrafici contenenti gli elementi identificativi dei contribuenti, attraverso le modalità tecniche di interscambio dati previste dal sistema SIATEL, ovvero con altro collegamento idoneo ad aggiornare le informazioni anagrafiche della popolazione presente nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria.
- B) Il Comune che finora non ha trasmesso dati in aggiornamento all'Anagrafe Tributaria, in quanto privo di collegamento, si impegna a richiedere entro il termine di giorni....., dalla stipula del presente protocollo d'intesa, il collegamento al sistema SIATEL, o ad altro sistema idoneo ad aggiornare i dati anagrafici della popolazione presente nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria ed, a seguito dell'attivazione del collegamento, a trasmettere i dati anagrafici e il relativo aggiornamento almeno trimestrale degli stessi.

Il Concessionario acquisisce i dati della Anagrafe del comune tramite l'accesso alla Anagrafe Tributaria della Agenzia delle Entrate.

## ART. 2

Il Concessionario verificherà la tempestività delle comunicazioni rese dai Comuni, secondo le modalità operative previste dalla circolare n. 02 del 2/5/2002, dando notizia al Dipartimento regionale Finanze e Credito di eventuali inadempimenti del Comune, al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 4° dell'articolo 2 della L.R. n. 2/2002.

## ART. 3

L'Ufficio finanziario vigilerà sull'adempimento dell'obbligo di comunicazione da parte del Concessionario, circa i comuni inadempienti per l'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 5 dell'art. 2 della L.R. n. 2/2002 nell'ipotesi di mancato adempimento dell'obbligo suddetto.